

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

15° anno n. L 115
17 maggio 1972

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CEE) n. 990/72 della Commissione, del 15 maggio 1972, relativo alle modalità per la concessione di aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti ed al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali 1
- Regolamento (CEE) n. 991/72 della Commissione, del 15 maggio 1972, relativo a talune modalità d'applicazione dei prelievi all'esportazione d'olio d'oliva . . . 5
- Regolamento (CEE) n. 992/72 della Commissione, del 15 maggio 1972, che modifica il regolamento n. 172/66/CEE che fissa i coefficienti di equivalenza per l'olio d'oliva 7
- Regolamento (CEE) n. 993/72 della Commissione, del 16 maggio 1972, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 9
- Regolamento (CEE) n. 994/72 della Commissione, del 16 maggio 1972, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto 11
- Regolamento (CEE) n. 995/72 della Commissione, del 16 maggio 1972, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali 13
- Regolamento (CEE) n. 996/72 della Commissione, del 16 maggio 1972, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio . . . 14
- Regolamento (CEE) n. 997/72 della Commissione, del 16 maggio 1972, che fissa i prezzi medi alla produzione nel settore del vino 15
- Regolamento (CEE) n. 998/72 della Commissione, del 16 maggio 1972, che fissa nei settori delle carni suine, del pollame e delle uova, del latte e dei prodotti lattiero-caseari la data di decorrenza degli importi compensativi fissati dal regolamento (CEE) n. 979/72 17
- Regolamento (CEE) n. 999/72 della Commissione, del 16 maggio 1972, che modifica i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine 18
- Regolamento (CEE) n. 1000/72 della Commissione, del 16 maggio 1972, che modifica le restituzioni nel settore delle carni suine 22

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 1001/72 della Commissione, del 16 maggio 1972, che modifica i prezzi limite e i prelievi per il pollame	25
Regolamento (CEE) n. 1002/72 della Commissione, del 16 maggio 1972, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame per il periodo che ha inizio il 17 maggio 1972	28
Regolamento (CEE) n. 1003/72 della Commissione, del 16 maggio 1972, che modifica i prezzi limite e i prelievi per le uova	31
Regolamento (CEE) n. 1004/72 della Commissione, del 16 maggio 1972, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova per il periodo che ha inizio il 17 maggio 1972	33
Regolamento (CEE) n. 1005/72 della Commissione, del 16 maggio 1972, che modifica i prezzi limite e l'importo delle imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina	35
Regolamento (CEE) n. 1006/72 della Commissione, del 16 maggio 1972, che fissa i prezzi di riferimento per le ciliege	37
Regolamento (CEE) n. 1007/72 della Commissione, del 16 maggio 1972, che ripristina la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune applicabili ai nitrati di cellulosa della sottovoce doganale n. 39.03 B II originari della Jugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2795/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971	38
Regolamento (CEE) n. 1008/72 della Commissione, del 16 maggio 1972, recante modifica delle restituzioni all'esportazione fissate in anticipo e relative alla data di applicazione degli importi di compensazione previsti dal regolamento (CEE) n. 979/72 nel settore dello zucchero	39
Regolamento (CEE) n. 1009/72 della Commissione, del 16 maggio 1972, che modifica le restituzioni nel settore delle carni bovine	41

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 990/72 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 1972

relativo alle modalità per la concessione di aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti ed al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1411/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 28,

considerando che in applicazione del regolamento (CEE)- n. 986/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali ⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 673/71 ⁽⁴⁾, le condizioni di pagamento degli aiuti sono state determinate dal regolamento (CEE) n. 1106/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità per la concessione di aiuti al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali ed al latte scremato trasformato in alimenti composti per animali ⁽⁵⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/71 ⁽⁶⁾ ;

considerando che si rende necessario apportare talune modifiche all'attuale regolamentazione ; che, essendo la stessa già stata oggetto di successivi emendamenti, è opportuno, per ragioni di chiarezza, recepire la totalità delle disposizioni in un nuovo regolamento ;

considerando che è necessario assicurare che il latte scremato ed il latte scremato in polvere ai quali sono concessi aiuti siano effettivamente utilizzati per l'alimentazione degli animali ; che, a tale scopo, è necessario determinare le condizioni cui i suddetti prodotti debbono soddisfare ; che bisogna pertanto

prevedere che il beneficio degli aiuti sia riservato al latte scremato ed al latte scremato in polvere trasformati in alimenti composti per animali conformemente a taluni requisiti o al latte scremato in polvere utilizzato previa denaturazione ; che è inoltre opportuno prevedere disposizioni atte ad evitare che il medesimo prodotto benefici diverse volte dell'aiuto ;

considerando che, per quanto riguarda la denaturazione del latte scremato in polvere, è necessario determinare i metodi di denaturazione che devono essere utilizzati affinché essi permettano di differenziare chiaramente il latte scremato in polvere denaturato ; che è opportuno assicurare una sorveglianza efficace per un buon svolgimento di tale operazione ; che un controllo in loco delle aziende di denaturazione costituisce uno dei mezzi adatti ;

considerando che, nel caso in cui il latte scremato in polvere o il latte scremato sono **utilizzati nella** fabbricazione di alimenti composti per animali, è opportuno concedere gli aiuti soltanto se gli alimenti soddisfano a talune norme abituali osservate nell'industria per quanto riguarda la composizione degli alimenti composti per animali e se essi hanno raggiunto l'ultima fase della fabbricazione industriale ; che, inoltre, è necessario prescrivere, a fini di controllo, che i suddetti prodotti siano condizionati in imballaggi che permettano la loro identificazione ; che è necessario che gli Stati membri abbiano la possibilità di precisare le modalità secondo le quali sono soddisfatti i suddetti requisiti ;

considerando che un imballaggio particolare non è necessario per il controllo dell'utilizzazione finale degli alimenti composti per animali quando questi abbiano subito l'aggiunta di prodotti previsti per la denaturazione del latte scremato in polvere ; che, d'altra parte, questo requisito non è adeguato al trasporto effettuato da taluni utilizzatori con cisterne o con containers ; che è pertanto opportuno sottoporre tale sistema di trasporto a particolari modalità di controllo e prescrivere che la corresponsione dell'aiuto abbia luogo soltanto a conclusione del previsto controllo ;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 77 del 1. 4. 1971, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU n. L 214 del 22. 9. 1971, pag. 9.

considerando che, se la fornitura con cisterne o con containers degli alimenti composti per animali fabbricati in uno Stato membro viene effettuata ad una azienda utilizzatrice situata in un altro Stato membro, la prova che la fornitura è stata effettuata alle condizioni richieste viene fornita mediante presentazione dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69 della Commissione, del 19 novembre 1969, relativo all'impiego dei documenti di transito comunitario per l'applicazione delle misure comunitarie comportanti il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 595/71 ⁽²⁾;

considerando che è possibile assicurare efficacemente il controllo dell'utilizzazione del latte scremato e del latte scremato in polvere a prezzo ridotto quando sono trasformati in alimenti composti per animali, soltanto se le aziende che beneficiano degli aiuti offrano delle garanzie sufficienti; che è opportuno sancire l'esistenza di queste garanzie con il riconoscimento dell'azienda trasformatrice da parte dell'organismo competente dello Stato membro interessato e prescrivere una contabilità conforme ai particolari requisiti per la concessione degli aiuti;

considerando che è opportuno permettere alle aziende di adattarsi alle nuove condizioni prescritte senza perdere il beneficio degli aiuti e prevedere pertanto una scadenza per l'attuazione delle presenti disposizioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il latte scremato in polvere può beneficiare di aiuti soltanto dopo essere stato denaturato conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3, oppure utilizzato nella fabbricazione di alimenti composti per animali alle condizioni di cui all'articolo 4.

2. Il latte scremato utilizzato nella fabbricazione di alimenti composti per animali può beneficiare di aiuti soltanto se l'alimento composto soddisfa alle condizioni di cui all'articolo 4.

3. Nessun aiuto è concesso per il latte scremato in polvere allo stato naturale od incorporato in una miscela contenente

- della farina di erba medica o della farina d'erba oppure
- uno dei coloranti di cui all'articolo 2, lettera b), oppure
- dell'amido o dell'amido rigonfiato.

Un aiuto può tuttavia essere concesso malgrado la presenza di amido o di amido rigonfiato nel prodotto in causa, qualora il richiedente provi che nessun aiuto è stato concesso al momento dell'incorporazione di tale amido. Tale prova può essere costituita da un attestato dell'organismo d'intervento dello Stato membro sul cui territorio detta incorporazione è stata effettuata.

Articolo 2

Il latte scremato in polvere è denaturato, quando

a) per ogni 100 chilogrammi di latte scremato in polvere sono stati aggiunti 2,5 chilogrammi di

- farina di erba medica o di
- farina di erba

con una finezza massima di macinazione di 0,3 mm; tuttavia, in una proporzione che non superi il 30 %, la farina può avere una finezza massima di macinazione di 0,5 mm,

oppure

b) fino al 31 ottobre 1972, per ogni 1 000 chilogrammi di latte scremato è stato aggiunto prima dell'essiccazione

- 1 grammo di azorubina E 122 (carmesina) oppure
- 1 grammo di eosina.

Articolo 3

1. La denaturazione viene controllata sul posto.

Ciascuno Stato membro designa un organismo competente per l'esecuzione di tale controllo.

2. L'azienda che effettua la denaturazione comunica per iscritto all'organismo di cui al paragrafo 1, in tempo utile prima della denaturazione

- a) la propria ragione sociale e l'indirizzo;
- b) il quantitativo di latte scremato in polvere da denaturare;
- c) il luogo della denaturazione;
- d) il periodo previsto per la denaturazione.

L'organismo competente può richiedere informazioni ulteriori.

Articolo 4

1. Sono considerati alimenti composti per animali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, comma d), del regolamento (CEE) n. 986/68, i prodotti che

- a) contengono meno dell'80 % di latte scremato in polvere al quale siano aggiunti almeno

⁽¹⁾ GU n. L 295 del 24. 11. 1969, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 69 del 22. 3. 1971, pag. 7.

- 5 % di materie grasse non butirriche ed almeno 2 % di amido o di amido rigonfiato oppure
 - 2,5 % di materie grasse non butirriche ed almeno 2 % di amido o di amido rigonfiato nel caso in cui, per 100 kg di latte scremato in polvere, siano incorporati 2,5 kg di farina di erba medica o di farina di erba, alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1,
- b) presentino una composizione tipica degli alimenti per animali,
- c) siano direttamente utilizzabili per l'alimentazione degli animali e non saranno trasformati né miscelati prima dell'arrivo all'azienda agricola o all'azienda di allevamento o di ingrasso utilizzatrici.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, gli alimenti composti per animali sono condizionati in sacchi di un contenuto massimo di 50 kg sui quali sono stampate, in caratteri chiaramente leggibili :

- a) una menzione attestante che si tratta di alimenti composti per animali,
- b) una iscrizione che permetta di identificare l'azienda beneficiaria dell'aiuto. Detta iscrizione può essere redatta in codice e in tal caso deve comprendere la prima lettera del nome del paese di origine,
- c) il mese e l'anno di fabbricazione.

3. Gli Stati membri possono precisare

- la composizione degli alimenti composti per animali da essi ritenuta tipica,
- le modalità secondo le quali viene effettuata la stampigliatura degli imballaggi prescritta al paragrafo 2, nonché delle menzioni complementari che possono figurare in una etichetta.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure da essi adottate in applicazione delle suddette disposizioni.

4. Gli Stati membri prendono le necessarie misure di controllo al fine di accertare che il latte scremato in polvere allo stato naturale o sotto forma di miscela e che è oggetto di una richiesta d'aiuto all'atto della trasformazione in alimenti composti per animali, non abbia anteriormente beneficiato dell'aiuto.

Articolo 5

Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, non si applicano

- a) agli alimenti composti per animali ai quali siano incorporati, per 100 kg di latte scremato in polvere, 2,5 kg di farina di erba medica o di farina di erba alle condizioni di cui all'articolo 2, lettera a),

- b) agli alimenti composti per animali consegnati con cisterne o con containers ad una azienda agricola oppure ad una azienda di allevamento o di ingrasso utilizzatrici di alimenti composti, alle condizioni di cui agli articoli 6 e 7.

Articolo 6

1. La consegna con cisterne o con containers degli alimenti composti per animali viene effettuata secondo le seguenti disposizioni :

- a) l'azienda beneficiaria dell'aiuto è autorizzata, dall'organismo competente dello Stato membro sul cui territorio è stabilita, previa domanda, ad utilizzare tale modo di trasporto ;
- b) la consegna si effettua sotto controllo amministrativo. Tale controllo assicura in particolare che la consegna viene effettuata ad una azienda agricola oppure ad una azienda di allevamento o di ingrasso utilizzatrici.

2. In tal caso, la corresponsione dell'aiuto viene effettuata soltanto quando l'azienda fornisce all'organismo competente i documenti giustificativi dai quali risulti che la consegna è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b).

Articolo 7

1. Nel caso in cui la consegna con cisterne o con containers di cui all'articolo 5, lettera b), viene effettuata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro venditore, la prova della consegna alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), può essere fornita soltanto mediante presentazione dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69.

2. Le caselle nn. 101, 103 e 104 che figurano sull'esemplare di controllo devono essere riempite. La casella n. 104 è riempita cancellando le menzioni inutili e inserendo al secondo trattino una delle seguenti menzioni :

- « Application règlement (CEE) n. 990/72 — aliments composts pour animaux destinés à exploitation agricole ou exploitation d'élevage ou d'engraissement utilisatrices — »
- « Application règlement (CEE) n. 990/72 — aliments composés pour animaux destinés à exploitation agricole ou exploitation d'élevage ou d'engraissement utilisatrices — »
- „Anwendung Verordnung (EWG) Nr. 990/72 — für landwirtschaftlichen Betrieb bzw. Aufzucht- oder Mastbetrieb bestimmtes Mischfutter —”
- „Toepassing Verordening (EEG) nr. 990/72 — voor gebruik in landbouwbedrijven of veefokkerij of vetmesterij bestemd mengvoeder —”.

3. Lo Stato membro di destinazione controlla che il destinatario soddisfi alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 8

1. Una azienda che produce alimenti composti per animali può beneficiare dell'aiuto soltanto se :

- a) è riconosciuta a questo fine dall'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio si effettua la produzione,
- b) tiene il bilancio mensile di cui al paragrafo 3.

2. Il riconoscimento è accordato alle aziende che dispongono di impianti tecnici appropriati e di mezzi amministrativi e contabili che permettano l'esecuzione delle disposizioni di cui al presente regolamento nonché dei requisiti supplementari fissati in applicazione delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3.

Il riconoscimento è revocato allorché queste garanzie non sussistono più ; è nuovamente concesso se le condizioni richieste sono soddisfatte.

3. Il bilancio mensile dei quantitativi deve contenere almeno le seguenti indicazioni :

- a) consegne del latte e della crema da parte dei produttori ;
- b) consegne del latte, del latte scremato e della crema da parte delle latterie ;
- c) data di fabbricazione e quantitativi di latte scremato e di latte scremato in polvere fabbricati ;
- d) quantitativi di altri prodotti lattiero-caseari fabbricati ;
- e) data di consegna e quantitativi di latte scremato e di latte scremato in polvere ricevuti allo stato o sotto forma di miscele utilizzate per la fabbricazione di alimenti composti per animali, nonché nome e indirizzo del fornitore ;

f) data di fabbricazione e quantitativi di alimenti composti per animali fabbricati, con indicazione della composizione del prodotto e percentuale degli elementi costitutivi ;

g) data di vendita e quantitativi di latte scremato, di latte scremato in polvere e di alimenti composti per animali venduti, nonché nome e indirizzo del destinatario ;

h) perdite, campioni, quantitativi di latte scremato, di latte scremato in polvere e di alimenti composti per animali restituiti o sostituiti.

4. Le indicazioni di cui al paragrafo 3 vengono in particolare documentate dai buoni di consegna e dalle fatture.

Articolo 9

L'importo dell'aiuto è quello applicabile il giorno della denaturazione del latte scremato o del latte scremato in polvere o il giorno della loro trasformazione in alimenti composti per animali.

Articolo 10

Gli Stati membri adottano le misure di controllo necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 11

Il regolamento (CEE) n. 1106/68 è soppresso.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

REGOLAMENTO (CEE) N. 991/72 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 1972

relativo a talune modalità d'applicazione dei prelievi all'esportazione d'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 ⁽²⁾ in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia ⁽³⁾,

visto il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva ⁽⁴⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 444/72 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che, per assicurare l'efficacia dei prelievi all'esportazione d'olio d'oliva di cui all'articolo 18 del regolamento n. 136/66/CEE, occorre adottare talune modalità relative alla riscossione dei prelievi;

considerando che, a tal fine, è necessario precisare la sfera d'applicazione della misura in questione;

considerando che è possibile che dei titoli d'esportazione siano stati domandati o rilasciati prima della data d'applicazione del prelievo all'esportazione; che per ragioni d'equità, è opportuno prevedere che le domande di titoli possano essere annullate a richiesta dell'interessato e che la cauzione sia svincolata;

considerando che è opportuno precisare la data da prendere in considerazione per la determinazione del tasso del prelievo all'esportazione; che tale data deve essere quella del compimento delle formalità doganali di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1373/70 della Commissione, del 10 luglio 1970, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione per il regime dei titoli di importazione e di esportazione e dei certificati di fissazione anticipata relativi a prodotti agricoli soggetti ad un

regime di prezzo unico ⁽⁶⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2849/71 ⁽⁷⁾;

considerando che, nel caso in cui i prodotti considerati lascino il territorio della Comunità durante il trasporto tra due luoghi della Comunità, occorre prevedere le disposizioni adeguate ai fini della riscossione del prelievo qualora tali prodotti non siano introdotti nella Comunità;

considerando che, per quanto concerne le altre modalità d'applicazione del prelievo all'esportazione, è opportuno ricorrere alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1279/71 della Commissione, del 17 giugno 1971, relativo all'utilizzazione dei documenti di transito comunitario per l'applicazione di misure all'esportazione di talune merci ⁽⁸⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2766/71 ⁽⁹⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prelievo di cui all'articolo 18 del regolamento n. 136/66/CEE è riscosso solo all'esportazione di oli d'oliva appartenenti alla sottovoce 15.07 A della tariffa doganale comune che rispondono alle condizioni previste all'articolo 9, paragrafo 2, ed all'articolo 10, paragrafo 1, del trattato.

2. Il prelievo è altresì riscosso all'esportazione degli oli d'oliva di cui al paragrafo 1, i quali, a ragione della qualifica doganale del loro imballaggio o a causa della loro incorporazione o aggiunta ad altri oli d'oliva, non essendo in libera pratica nella Comunità, non rispondono alle condizioni previste all'articolo 9, paragrafo 2 ed all'articolo 10, paragrafo 1, del trattato.

Articolo 2

Allorquando viene fissato un prelievo all'esportazione per l'olio d'oliva, ogni interessato può domandare l'annullamento:

- delle domande di titoli d'esportazione che sono state presentate per tale prodotto prima della

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

⁽⁴⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 54 del 3. 3. 1972, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 158 del 20. 7. 1970, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 286 del 30. 12. 1971, pag. 24.

⁽⁸⁾ GU n. L 133 del 19. 6. 1971, pag. 32.

⁽⁹⁾ GU n. L 283 del 24. 12. 1971, pag. 33.

data d'applicazione del suddetto prelievo e non hanno ancora dato luogo al rilascio del titolo;

- dei titoli d'esportazione rilasciati per tale prodotto prima della data d'applicazione del suddetto prelievo.

In tali casi, la cauzione è immediatamente svincolata.

Articolo 3

1. Il giorno da prendere in considerazione per la determinazione dei prelievi all'esportazione è quello in cui si effettuano le formalità doganali di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1373/70. Il prelievo all'esportazione è riscosso dall'organismo competente dello Stato membro sul territorio del quale vengono espletate tali formalità.

2. Il prelievo all'esportazione è esigibile al più tardi al momento dell'espletamento delle formalità doganali di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Qualora appaia dalle indicazioni che figurano sul documento doganale che un olio d'oliva sottoposto

a prelievo all'esportazione e viaggiante tra due luoghi della Comunità lascerà, con mezzi diversi dalla via aerea, durante il trasporto, il territorio della stessa, lo speditore deve costituire una cauzione, il cui importo è uguale al prelievo che dovrebbe essere riscosso in caso d'esportazione di tale olio fuori dalla Comunità.

Articolo 5

La circolazione all'interno della Comunità degli oli d'oliva sottoposti a prelievo all'esportazione si effettua alle condizioni determinate dal regolamento (CEE) n. 1279/71.

Nei casi di cui all'articolo 5 bis di tale regolamento, il giorno durante il quale sono espletate le formalità richieste per la spedizione dei prodotti è considerato come il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di cui all'articolo 3.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOIT

REGOLAMENTO (CEE) N. 992/72 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 1972

che modifica il regolamento n. 172/66/CEE che fissa i coefficienti di equivalenza per l'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 9,considerando che il regolamento n. 172/66/CEE della Commissione, del 5 novembre 1966 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2445/71 ⁽⁵⁾, ha fissato i coefficienti di equivalenza delle varie denominazioni e qualità degli oli d'oliva che non hanno subito un processo di raffinazione ;

considerando che la scarsità della produzione di oli lampanti nella Comunità e in Spagna, principale paese esportatore, ha provocato, specie nelle ultime settimane, un forte aumento dei prezzi d'offerta di tale olio sia sul mercato mondiale che su quello comunitario ; che l'abbondanza della produzione comunitaria di oli vergini commestibili ha invece

provocato un deprezzamento di tali qualità che non ha mancato di riflettersi sugli oli della stessa qualità offerti sul mercato mondiale ;

considerando che le differenze tra i prezzi d'offerta delle diverse qualità di olio hanno pertanto subito modifiche rilevanti rispetto a quelle considerate all'atto dell'ultima fissazione dei coefficienti di equivalenza ; che per garantire la corretta applicazione del regime dei prelievi appare opportuno sostituire l'allegato del regolamento citato prevedendo coefficienti adeguati per gli oli d'oliva che formano oggetto delle offerte in causa ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento n. 172/66/CEE è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1972.

*Per la Commissione**Il Presidente*

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.⁽³⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.⁽⁴⁾ GU n. 202 del 7. 11. 1966, pag. 3481/66.⁽⁵⁾ GU n. L 252 del 13. 11. 1971, pag. 11.

ALLEGATO

Coefficienti di equivalenza delle varie denominazioni e qualità utilizzate nel commercio degli oli d'oliva che non hanno subito un processo di raffinazione

Denominazione delle qualità (il grado di acidità rappresenta il tenore in acidi grassi liberi espresso in grammi di acido oleico per 100 grammi di olio)	Coefficiente di equivalenza	
	Importo da detrarre dal prezzo (u.c./100 kg)	Importo da aggiungere al prezzo (u.c./100 kg)
Olio vergine extra avente un grado di acidità non superiore a 0,7	11,000	
Olio vergine extra avente un grado di acidità superiore a 0,7, ma non superiore a 1	10,000	
Olio vergine originario e in provenienza dalla Tunisia, offerto con la denominazione « super extra »	8,000	
Olio vergine originario e in provenienza dalla Tunisia, offerto con la denominazione « extra »	4,000	
Olio vergine fine	4,000	
Olio vergine fino originario e in provenienza dal Marocco e dalla Tunisia	—	2,000
Olio vergine diverso dal lampante, originario e in provenienza dall'Andalusia (Spagna)	1,000	—
Olio vergine corrente	—	—
Olio vergine lampante con grado di acidità 1 o base 1 "		2,600
Olio vergine lampante con grado di acidità 1,5		3,100
Olio vergine lampante con grado di acidità 2		3,600
Olio vergine lampante con grado di acidità 3 o base 3 "		4,600
Olio vergine lampante con grado di acidità 4		5,600
Olio vergine lampante con grado di acidità 5 o base 5 "		6,600
Olio vergine lampante con grado di acidità 6		7,600
Olio vergine lampante con grado di acidità 7		8,600
Olio vergine lampante con grado di acidità 8		9,600
Olio di sansa di olive con grado di acidità 5 o base 5 "		43,000
Altri oli di sansa di olive: coefficiente di equivalenza applicabile agli oli di sansa di olive con grado di acidità 5 o base 5 °, maggiorato o diminuito di 0,80 u.c. per grado di acidità in più o in meno		

REGOLAMENTO (CEE) N. 993/72 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 1972

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1679/71 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1679/71 ai prezzi

offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 maggio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1972.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 172 del 31. 7. 1971, pag. 61.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 16 maggio 1972 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	65,91
10.01 B	Frumento duro	72,32 ⁽¹⁾ (⁵)
10.02	Segala	58,68 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	52,00
10.04	Avena	55,63
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	47,11 ⁽²⁾ (³)(⁴)
10.05 B	Granturco altro	47,11 ⁽³⁾ (⁴)
10.07 A	Grano saraceno	6,93
10.07 B	Miglio	33,12
10.07 C	Sorgo	47,49
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	108,46
11.01 B	Farine di segala	92,64
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	121,64
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	116,07

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

(2) Al massimo 4 % del valore in dogana.

(3) Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

(4) Per il granturco originario del Tanzania, dell'Uganda e del Kenya, il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,00 u.c./t.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2019/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 994/72 DELLA COMMISSIONE
del 16 maggio 1972
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1680/71 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 maggio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1972.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 172 del 31. 7. 1971, pag. 63.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 16 maggio 1972 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

A. Cereali ⁽¹⁾

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0,42	0,42	0,60
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0,92	0,92	1,84
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0,23	0,23	0
10.07 C	Sorgo	0	0,92	0,92	1,15
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0

(1) La durata di validità del titolo è limitata a 30 giorni, conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28).

B. Malto

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8	4° term. 9
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,075	0,075	0,107	0,107
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,056	0,056	0,080	0,080
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,164	0,164	0,328	0,328
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,122	0,122	0,245	0,245
11.07 B	Malto torrefatto	0	0,143	0,143	0,285	0,285

REGOLAMENTO (CEE) N. 995/72 DELLA COMMISSIONE
del 16 maggio 1972
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 954/72 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato del

grano tenero, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 maggio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1972.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 110 dell'11. 5. 1972, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 16 maggio 1972 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 996/72 DELLA COMMISSIONE
del 16 maggio 1972

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 607/72 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1387/71 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1387/71, ai dati di cui la Commissione dispone attual-

mente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 maggio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1972.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 145 del 1° 7. 1971, pag. 37.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	(u.c. / 100 kg) Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	A. denaturati	
	I. zucchero bianco	9,62
	II. zucchero greggio	8,78 ⁽¹⁾
	B. non denaturati :	
	I. zucchero bianco	9,62
	II. zucchero greggio	8,78 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 997/72 DELLA COMMISSIONE
del 16 maggio 1972
che fissa i prezzi medi alla produzione nel settore del vino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2722/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 816/70, un prezzo medio alla produzione deve essere fissato per ciascun tipo di vino per il quale è fissato un prezzo di orientamento; che questo prezzo deve essere fissato, basandosi su tutti i dati disponibili, per ciascun centro di commercializzazione del tipo di vino in causa;

considerando che i centri di commercializzazione per i vini da pasto sono determinati nel regolamento (CEE) n. 1020/70 della Commissione, del 29 maggio 1970, che constata i corsi e fissa i prezzi medi per i vini da pasto ⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 765/72 ⁽⁴⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1020/70, il prezzo medio deve essere fissato in base alla media dei corsi comunicati, tenendo conto in particolare della loro rappresentatività, degli apprezzamenti degli Stati membri, della gradazione alcolometrica e della qualità dei vini da pasto oggetto delle transazioni;

considerando che la comunicazione dei corsi da parte degli Stati membri e le informazioni relative a tali corsi sono precisate nel regolamento (CEE) n. 1020/70; che, qualora per un centro di commercializzazione le informazioni non siano disponibili, deve essere mantenuto il prezzo medio della fissazione precedente;

considerando che il prezzo medio del vino in questione deve essere fissato, secondo i casi, per grado/hl o per hl; che tale fissazione deve aver luogo ogni martedì; che se il martedì è un giorno festivo, il prezzo medio deve essere fissato il giorno feriale successivo;

considerando che l'applicazione delle regole suindicate ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a fissare il prezzo medio come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi medi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 sono fissati all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 maggio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. I. MANSOLT

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 118 del 1° 6. 1970, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 89 del 15. 4. 1972, pag. 31.

ALLEGATO

Prezzo medio dei tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione

Tipo	u.c. per grado/hl	Tipo	u.c. per grado.hl
R I		A I	
Béziers	1,224	Bordeaux	—
Montpellier	1,230	Nantes	—
Narbonne	1,284	Bari	1,136
Nîmes	1,206	Cagliari	nessuna quotazione
Perpignan	1,269	Cnieti	1,160
Asti	1,363	Ravenna (Lugo, Faenza)	nessuna quotazione
Firenze	—	Trapani (Alcamo)	1,096
Lecce	nessuna quotazione	Treviso	1,368
Pescara	1,176		u.c./hl
Reggio Emilia	nessuna quotazione	A II	
Treviso	1,280	Rheinpfalz (Oberhaardt)	nessuna quotazione
Verona (per i vini locali)	1,296	Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione
R II		La regione viticola della Mosella lussem- burghese	—
Bari	1,200		
Barletta	—	A III	
Cagliari	nessuna quotazione	Mosel	nessuna quotazione
Lecce	1,171	Rheingau	nessuna quotazione
Taranto	nessuna quotazione	La regione viticola della Mosella lussem- burghese	—
R III	u.c./hl		
Rheinpfalz	nessuna quotazione		
Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione		

REGOLAMENTO (CEE) N. 998/72 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 1972

che fissa nei settori delle carni suine, del pollame e delle uova, del latte e dei prodotti lattiero-caseari la data di decorrenza degli importi compensativi fissati dal regolamento (CEE) n. 979/72

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da prendere nel settore agricolo a seguito dell'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 979/72 della Commissione, del 12 maggio 1972, che fissa gli importi compensativi previsti nel regolamento (CEE) n. 974/71, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 979/72, prevede che la Commissione fissa la data a decorrere dalla quale prendono effetti gli importi compensativi per i prodotti diversi dai cereali;

considerando che conviene scegliere, in via di massima, la data la più ravvicinata possibile; che è

tuttavia indicato prevedere per la data di decorrenza degli importi compensativi quella alla quale la nuova parità del dollaro è stata considerata per il calcolo dei prelievi o delle restituzioni nel settore considerato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data a partire dalla quale decorrono gli importi compensativi previsti dal regolamento (CEE) n. 979/72 è fissata nei settori

- del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il 16 maggio 1972,
- delle carni suine, il 17 maggio 1972,
- del pollame e delle uova, il 17 maggio 1972.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 113 del 15. 5. 1972, pag. 2.

REGOLAMENTO (CEE) N. 999/72 DELLA COMMISSIONE
del 16 maggio 1972
che modifica i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/72 ⁽⁴⁾;

considerando che gli Stati Uniti d'America hanno modificato la parità della loro moneta dichiarata presso il Fondo monetario internazionale; che, data l'importanza di questa moneta negli scambi internazionali, gli importi precedentemente fissati, che sono stati calcolati sulla base della vecchia parità,

sono divenuti insufficienti e che il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati rischia di esserne turbato; che, conformemente all'articolo 2, comma 1, del regolamento (CEE) n. 1134/68, è quindi necessario modificare i prezzi limite ed i prelievi in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi limite fissati dal regolamento (CEE) n. 855/72 sono modificati come indicato nell'allegato A del presente regolamento.

Articolo 2

I prelievi fissati dal regolamento (CEE) n. 855/72 sono modificati come indicato nell'allegato B del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 17 maggio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2283/67.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23.12.1971, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 188 del 1° 8.1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 100 del 27.4.1972, pag. 17.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Ammontare dei prelievi u.c./100 kg
02.06 (seguito)	4. Lombate, anche in parti, non disossate 5. Pancette (ventresche), anche in parti 6. altre	41,4953 22,2845 41,4953
	b) secche o affumicate :	
	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	42,7760
	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati	72,2326
	3. Spalle, anche in parti, non disossate	56,8640
	4. Lombate, anche in parti, non disossate	71,4642
	5. Pancette (ventresche), anche in parti	37,1409
	6. altre	72,2326
	II. Frattaglie :	
	a) Teste, anche in parti ; gole	8,1966
	b) Zampe ; code	2,3053
	c) Rognoni	26,8952
	d) Fegati	30,9934
	e) Cuori ; lingue ; polmoni	15,3686
	f) Fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	22,5407
	g) altre	22,5407
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti con solventi :	
	A. Strutto ed altri grassi di maiale :	
	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (a)	10,2458
	II. altri	10,2458
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue :	
	A. di fegato	45,4901
	B. altri (b) :	
	I. Salsicce e salami, stagionati anche da spalmare, non cotti	78,7360
	II. non nominati	53,8313
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :	
	A. di fegato :	
	II. altre	46,6163
	B. altre :	
	III. non nominate :	
	a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso :	
	1. 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compreso il lardo ed i grassi, di ogni natura o origine :	
	aa) Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	84,8782
	bb) Spalle, anche in parti	68,8517
	cc) altre	47,9216
	2. 40 % o più e meno dell'80 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compreso il lardo ed i grassi, di ogni natura o origine	39,5181
	3. meno del 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compreso il lardo ed i grassi, di ogni natura o origine	25,4547

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, senza tener conto del detto liquido.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1000/72 DELLA COMMISSIONE
del 16 maggio 1972
che modifica le restituzioni nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5, seconda frase,

visto il regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le regole di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68, relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine sono state fissate da ultimo dal regolamento (CEE) n. 513/72 della Commissione, del 13 marzo 1972⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 950/72⁽⁵⁾;

considerando che gli Stati Uniti d'America hanno modificato la parità della loro moneta dichiarata

presso il Fondo monetario internazionale; che, data l'importanza di questa moneta negli scambi internazionali, gli importi precedentemente fissati, che sono stati calcolati sulla base della vecchia parità, sono divenuti insufficienti e che il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati rischia di esserne turbato; che, conformemente all'articolo 2, comma 1, del regolamento (CEE) n. 1134/68, è quindi necessario modificare gli importi delle restituzioni in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione fissate dal regolamento (CEE) n. 513/72, modificato dal regolamento (CEE) n. 950/72, sono modificate come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 maggio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSCHOLT

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.

(2) GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.

(3) GU n. L 188 del 1. 8. 1968, pag. 1.

(4) GU n. L 62 del 14. 3. 1972, pag. 8.

(5) GU n. L 109 del 9. 5. 1972, pag. 7.

ALLEGATO

Numero della tariffa	Designazione dei prodotti	Ammontare delle restituzioni u.c./100 kg
		Peso netto
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate : A. Carni : III. della specie suina : a) domestica : 1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna 5. Pancette (ventresche), anche in parti	19,37 16,85
02.05	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati : A. Lardo : I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia II. secco o affumicato	8,13 9,49
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate : B. della specie suina domestica : I. Carni : a) salate o in salamoia : 5. Pancette (ventresche), anche in parti ex 6. altre : «Wiltshire-bacon», «Middles», «Backs» (a) b) secche o affumicate : 2. Prosciutti, anche in parti, non disossati 5. Pancette (ventresche), anche in parti ex 6. altre : Prosciutto, lombata e spalla senza osso e coppa, anche in parti	16,85 35,46 64,72 31,77 64,72
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi : A. Strutto e altri grassi di maiale pressati o fusi : II. altri	6,73

Numero della tariffa	Designazione dei prodotti	Ammontare delle restituzioni u.c./100 kg
		Peso netto
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, destinate al consumo umano :	
	A. di fegato	19,19
	B. altri (b) :	
	I. Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti	58,05
	II. non nominati	39,19
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, destinate al consumo umano :	
	A. di fegato :	
	II. altre	21,56
	B. altre :	
	III. non nominate :	
	a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso :	
	1. 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi, di ogni natura o origine :	
	aa) Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	51,13
	bb) Spalle, anche in parti	51,13
	cc) altre	27,83
	2. 40 % o più e meno dell'80 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compreso il lardo ed i grassi, di ogni natura e origine	16,52
	3. meno del 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compreso il lardo ed i grassi, di ogni natura e origine	8,86

(a) — Per « Wiltshire-Bacon » s'intende la mezzena salata di peso netto uguale o superiore a 25 kg e inferiore o uguale a 40 kg, senza testa, senza coda, senza zampe, senza scapola, senza sterno, senza vertebre, senza sugna, senza rognoni, senza diaframma.

— Per « Middles » s'intendono i « Wiltshire-Bacon » definiti come sopra, senza spalla e senza prosciutto.

— Per « Backs » s'intendono le parti superiori dei « Middles » che consistono nelle costole con lardo e cotenna.

(b) La restituzione applicabile alle salsicce presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di detto liquido.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1001/72 DELLA COMMISSIONE
del 16 maggio 1972
che modifica i prezzi limite e i prelievi per il pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che i prezzi limite e i prelievi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 123/67/CEE sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 901/72 della Commissione, del 24 aprile 1972⁽⁴⁾;

considerando che gli Stati Uniti d'America hanno modificato la parità della loro moneta dichiarata presso il Fondo monetario internazionale; che, data l'importanza di questa moneta negli scambi internazionali, gli importi precedentemente fissati, che sono stati calcolati sulla base della vecchia parità,

sono divenuti insufficienti e che il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati rischia di esserne turbato; che, conformemente all'articolo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68, è quindi necessario modificare i prezzi limite e i prelievi in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I prelievi previsti dall'articolo 3 del regolamento n. 123/67/CEE e i prezzi limite previsti dall'articolo 7 dello stesso regolamento per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento sono fissati come precisato in allegato.

2. I prelievi per i prodotti della voce 02.03 e delle sottovoci 15.01 B e 16.02 B I della tariffa doganale comune per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nell'ambito del GATT sono tuttavia limitati all'importo risultante da tale consolidamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 maggio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSCHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2301/67.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23.12.1971, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 188 del 21.8.1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 29.4.1972, pag. 71.

ALLEGATO

Prezzi limite e prelievi per il pollame dal 17 maggio 1972 al 31 luglio 1972

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzi limite	Prelievi
1	2	3	4
01.05	Volatili vivi da cortile :	u.c./unità	u.c./unità
	A. di peso unitario non superiore a 185 g, denominati « pulcini »	0,1337	0,0278
	B. altri :	u.c./kg	u.c./kg
	I. Galli, galline e polli	0,4813	0,1220
	II. Anatre	0,4645	0,1682
	III. Oche	0,4561	0,1384
	IV. Tacchini	0,5529	0,1531
	V. Faraone	0,8159	0,2119
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati :		
	A. Volatili, interi :		
	I. Galli, galline e polli :		
	a) presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83 % »	0,5799	0,1470
	b) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % »	0,6876	0,1743
	c) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % »	0,7404	0,1877
	II. Anatre :		
	a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette « anatre 85 % »	0,5464	0,1982
	b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 70 % »	0,6636	0,2403
	III. Oche :		
	a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette « oche 82 % »	0,6516	0,1977
	b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette « oche 75 % »	0,5124	0,2019
	IV. Tacchini	0,7898	0,2187
V. Faraone	1,1655	0,3027	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzi limite	Prelievi
1	2	3	4
		u.c./kg	u.c./kg
02.02 (seguito)	B. Parti di volatili (diversi dalle frattaglie): I. disossate II. non disossate: a) Metà o quarti: 1. di galli, galline e polli 2. di anatre 3. di oche 4. di tacchini 5. di faraone b) Ali intere, anche senza la punta c) Dorsi; colli; dorsi con colli; codrioni; punte di ali d) Petti e pezzi di petti: 1. di oche 2. di tacchini 3. di altri volatili e) Cosce e pezzi di cosce: 1. di oche 1. di tacchini: aa) Fusi (coscette) e pezzi di fusi bb) altre 3. di altri volatili f) altre C. Frattaglie	1,4894 0,7404 0,6636 0,5124 0,7898 1,1655 0,4965 0,3437 0,8455 1,3032 1,1345 0,7430 0,6318 1,1452 0,9970 1,4894 0,3437	0,4438 0,1877 0,2403 0,2019 0,2187 0,3027 0,1479 0,1024 0,3331 0,3609 0,2876 0,2928 0,1750 0,3171 0,2527 0,4438 0,1024
02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia: A. Fegati grassi di oca o di anatra B. altri	5,2128 0,8784	1,5816 0,2617
02.05	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati nè fusi, nè estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati: C. Grasso di volatili	0,9166	0,2731
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi: B. Grasso di volatili	0,9166	0,2731
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie: B. altre: I. di volatili: a) contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (a) b) contenenti, in peso, 25 % o più e meno del 57 % di carni di volatili (a) c) altre	1,9095 1,1457 0,7638	0,5690 0,3414 0,2276

(a) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1002/72 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 1972

che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame per il periodo che ha inizio il 17 maggio 1972

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quinto comma, secondo periodo,visto il regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le regole di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,considerando che le restituzioni all'importazione nel settore del pollame sono fissati per ultimo dal regolamento (CEE) n. 830/72 della Commissione, del 21 aprile 1972 ⁽⁴⁾;

considerando che gli Stati Uniti d'America hanno modificato la parità della loro moneta dichiarata

presso il Fondo monetario internazionale; che, data l'importanza di questa moneta negli scambi internazionali, gli importi precedentemente fissati, che sono stati calcolati sulla base della vecchia parità, sono divenuti insufficienti e che il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati rischia di esserne turbato; che, conformemente all'articolo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68, è quindi necessario modificare gli importi delle restituzioni in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La lista dei prodotti, per la cui esportazione è concessa la restituzione, prevista dall'articolo 9 del regolamento n. 123/67/CEE, e gli importi di questa restituzione sono fissati nell'allegato.

Il presente regolamento entra in vigore il 17 maggio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1972.

*Per la Commissione**Il Presidente*

S. L. MANSOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2301/67.⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 188 del 1^o. 8. 1968, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 95 del 22. 4. 1972, pag. 22.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1003/72 DELLA COMMISSIONE
del 16 maggio 1972
che modifica i prezzi limite e i prelievi per le uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1261/71 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che i prezzi limite e i prelievi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 122/67/CEE sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 902/72 della Commissione del 28 aprile 1972 ⁽⁴⁾;

considerando che gli Stati Uniti d'America hanno modificato la parità della loro moneta dichiarata presso il Fondo monetario internazionale; che, data

l'importanza di questa moneta negli scambi internazionali, gli importi precedentemente fissati, che sono stati calcolati sulla base della vecchia parità, sono divenuti insufficienti e che il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati rischia di esserne turbato; che, conformemente all'articolo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68, è quindi necessario modificare i prezzi limite e i prelievi in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi previsti dall'articolo 3 del regolamento n. 122/67/CEE e i prezzi limite previsti dall'articolo 7 dello stesso regolamento per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento sono fissati come precisato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 maggio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 18. 6. 1971, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 188 del 1° 8. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 29. 4. 1972, pag. 74.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1004/72 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 1972

che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova per il periodo che ha inizio il 17 maggio 1972

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1261/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quinto capoverso, seconda frase,

visto il regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova sono fissate per ultimo dal regolamento (CEE) n. 829/72 della Commissione, del 21 aprile 1972 ⁽⁴⁾;

considerando che gli Stati Uniti d'America hanno modificato la parità della loro moneta dichiarata presso il Fondo monetario internazionale; che, data

l'importanza di questa moneta negli scambi internazionali, gli importi precedentemente fissati, che sono stati calcolati sulla base della vecchia parità, sono divenuti insufficienti e che il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati rischia di esserne turbato; che, conformemente all'articolo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68, è quindi necessario modificare gli importi delle restituzioni in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei prodotti per i quali all'esportazione allo stato naturale è concessa la restituzione di cui all'articolo 9 del regolamento n. 122/67/CEE e gli importi di detta restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 maggio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 18. 6. 1971, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 188 del 1. 8. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 95 del 22. 4. 1972, pag. 20.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Restituzioni
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non :	u.c./unità
	A. Uova in guscio, fresche o conservate :	
	I. Uova di volatili da cortile :	
	a) Uova da cova (a)	0,0110 u.c./kg
	b) altre	0,1482
	B. Uova sgusciate e giallo d'uova :	
	I. Atti a usi alimentari :	
	a) Uova sgusciate :	
	1. essiccate	0,6284
	2. altre	0,1719
b) Giallo d'uova :		
1. liquido	0,3023	
2. congelato	0,3231	
3. essiccato	0,6373	
(a) Sono ammesse in questa sottovoce solo le uova di volatili da cortile rispondenti alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.		

REGOLAMENTO (CEE) N. 1005/72 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 1972

che modifica i prezzi limite e l'importo delle imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 170/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che instaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina e abroga il regolamento n. 48/67/CEE ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1081/71 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che i prezzi limite e le imposte all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 170/67/CEE sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 903/72 della Commissione, del 28 aprile 1972 ⁽⁴⁾;

considerando che gli Stati Uniti d'America hanno modificato la parità della loro moneta dichiarata presso il Fondo monetario internazionale; che, data

l'importanza di questa moneta negli scambi internazionali, gli importi precedentemente fissati, che sono stati calcolati sulla base della vecchia parità, sono divenuti insufficienti e che il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati rischia di esserne turbato; che, conformemente all'articolo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68, è quindi necessario modificare i prezzi limite e le imposte all'importazione in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le imposte all'importazione previste dall'articolo 2 del regolamento n. 170/67/CEE ed i prezzi limite previsti dall'articolo 5 dello stesso regolamento per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento sono fissati come precisato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 maggio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSOLT

⁽¹⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2596/67.

⁽²⁾ GU n. L 116 del 28. 5. 1971, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 188 del 1^o. 8. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 29. 4. 1972, pag. 76.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1006/72 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 1972

che fissa i prezzi di riferimento per le ciliege

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 23, nonché dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1291/70 della Commissione, del 1° luglio 1970⁽³⁾, che fissa le modalità di applicazione di detto articolo, ogni anno prima dell'inizio della campagna di commercializzazione sono fissati prezzi di riferimento validi per l'insieme della Comunità ;

considerando che, data l'importanza della produzione di ciliege nella Comunità, è necessario fissare un prezzo di riferimento per tale prodotto ;

considerando che, per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, il prezzo di riferimento è uguale alla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro, maggiorata, per prendere comparabili nella stessa fase di commercializzazione il prezzo di riferimento e il prezzo dei prodotti importati, di un importo calcolato sulla base degli oneri di commercializzazione ; che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1291/70, i corsi da prendere in considerazione per la determinazione di tali prezzi alla produzione devono riferirsi alla fase di commercializzazione « uscita organizzazione produttori » ovvero ad altra fase di commercializzazione comparabile ; che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, sesto comma, del regolamento n. 23, i prezzi d'entrata dei prodotti importati devono essere calcolati o riportati alla fase « importatore/grossista » ; che tali prezzi sono pertanto direttamente comparabili alla media aritmetica dei prezzi alla produzione e che non è quindi necessario maggiorare tale media dell'anzidetto importo ;

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 23, i prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro corrispondono alla media dei corsi rilevati, nei tre anni precedenti la fissazione del prezzo di riferimento,

sul o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione con i corsi più bassi ; che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1291/70, i corsi che servono di base per tale calcolo devono riferirsi a prodotti della categoria di qualità I, tutti i calibri, presentati imballati, l'incidenza del costo dell'imballaggio essendo compresa nei corsi ; che d'altra parte l'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 23 prevede che devono essere presi in considerazione soltanto i corsi rilevati per prodotti o varietà che rappresentano una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o di una parte di esso ;

considerando che, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 23, la media dei corsi di ciascun mercato rappresentativo deve essere stabilita escludendo i corsi che possono essere considerati eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate su tale mercato ;

considerando che, per tener conto dei divari stagionali dei prezzi, è opportuno dividere la campagna in più periodi e fissare un prezzo di riferimento per ciascuno di essi ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prezzi di riferimento per le ciliege (sottovoce 08.07 C della tariffa doganale comune), espressi in unità di conto per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, tutti i calibri, presentati in imballaggio :

maggio (dall'11 al 31 incluso)	41,8
giugno	34,9
luglio	33,4
agosto	25,3

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso si applica fino al 30 aprile 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62.

⁽²⁾ GI n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1007/72 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 1972

che ripristina la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune applicabili ai nitrati di cellulosa della sottovoce doganale n. 39.03 B II originari della Jugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2795/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2795/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto, pari normalmente a un importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1968, provenienti dai paesi e territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1969 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi e territori menzionati nell'allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimo è ridotto alle percentuali precisate all'allegato A del regolamento stesso; che, per i prodotti in questione, la percentuale così ridotta è pari al 30 %; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno di detti paesi o territori, non appena raggiunto a livello comunitario l'importo massimo in questione;

considerando che per i nitrati di cellulosa della sottovoce doganale 39.03 B II secondo i calcoli effettuati

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1972.

sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 236 000 unità di conto e che, quindi, l'importo massimo è pari a 70 800 unità di conto; che alla data del 10 maggio 1972 le importazioni nella Comunità di nitrati di cellulosa della sottovoce doganale 39.03 B II originari della Jugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto l'importo massimo in questione; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2795/71 che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi della tariffa doganale comune per i prodotti in questione, nei riguardi della Jugoslavia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 20 maggio 1972 la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2795/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Jugoslavia:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
39.03	Cellulosa rigenerata, nitrati, acetati ed altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (colloidina e collodi, celluloidi, ecc.); fibra vulcanizzata:
	B. altri: II. Nitrati di cellulosa

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. L 287 del 30.12.1971, pag. 86.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1008/72 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 1972

recante modifica delle restituzioni all'esportazione fissate in anticipo e relative alla data di applicazione degli importi di compensazione previsti dal regolamento (CEE) n. 979/72 nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 979/72 della Commissione, del 12 maggio 1972, che fissa gli importi di compensazione previsti dal regolamento (CEE) n. 974/71 relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che gli importi di compensazione sono stati fissati nuovamente dal regolamento (CEE) n. 979/72; che l'articolo 2 di tale regolamento dispone che la loro applicabilità nel settore dello zucchero abbia luogo a decorrere da un giorno che deve essere determinato dalla Commissione;

considerando che gli Stati Uniti d'America l'8 maggio 1972 hanno comunicato al Fondo monetario internazionale la nuova parità del dollaro; che pertanto occorre applicare i nuovi importi di compensazione alle importazioni effettuate a decorrere dal 9 maggio 1972; che tenuto conto della presa in considerazione della nuova parità del dollaro all'atto della fissazione del livello delle restituzioni all'esportazione avvenuta soltanto a decorrere dal 15 maggio 1972, è giustificato mettere in vigore i nuovi importi di compensazione relativi alle esportazioni soltanto da quest'ultima data;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1134/68 prevede che, quando in seguito alla modi-

fica da parte di un paese terzo della parità della sua moneta dichiarata presso il Fondo monetario internazionale e riconosciuta da quest'ultimo, perturbazioni compromettono o rischiano di compromettere il buon funzionamento delle organizzazioni comuni di mercato, le restituzioni all'esportazione sono modificate tra l'altro dalla Commissione secondo i metodi applicabili in ciascun caso; che inoltre gli importi fissati in anticipo vengono modificati dalla Commissione in modo corrispondente; che, onde evitare perturbazioni nella situazione data, è necessario prendere in considerazione la nuova parità del dollaro all'atto della determinazione delle restituzioni future e adattare gli importi delle restituzioni fissati in anticipo per tutte le esportazioni effettuate dal 15 maggio 1972 tenendo conto degli effetti della svalutazione del dollaro sul livello dei prezzi del mercato mondiale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data di applicazione degli importi di compensazione nel settore dello zucchero fissati dal regolamento (CEE) n. 979/72 è:

- il 9 maggio 1972 per tutte le importazioni,
- il 15 maggio 1972 per tutte le esportazioni.

Articolo 2

1. Le restituzioni fissate in anticipo sono aumentate degli importi di cui all'allegato per tutte le esportazioni effettuate a decorrere dal 15 maggio 1972 in base a titoli d'esportazioni richiesti anteriormente a tale data.

2. La concessione dell'importo di maggiorazione è effettuata in base ad una domanda dell'interessato unita alla richiesta di pagamento della restituzione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSCHOLT

⁽¹⁾ GU n. L 188 del 1° 8. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 113 del 15. 5. 1972, pag. 2.

ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della maggiorazione (u.c./100 kg) ⁽¹⁾
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	B. Non denaturati :	
	I. zuccheri bianchi	1,41
	II. zuccheri greggi	
	(a) zuccheri canditi	1,36 ⁽²⁾
	(b) altri zuccheri greggi	1,36 ⁽²⁾
		u.c. per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netto delle merci interessate
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati :	
	ex D. Altri zuccheri e sciroppi escluso il sorbosio	0,0141
	E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale	0,0141
	ex F. Zuccheri della voce tariffaria 17.01, caramellati	0,0141
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina) esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione :	
	ex C. Altri, esclusi i melassi aromatizzati o coloriti	0,0141

⁽¹⁾ 100 u.c. = 366,00 DM = 555,419 FF = 62.500 Lit = 362,00 Fl = 5.000,00 FB/Flux.

⁽²⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1009/72 DELLA COMMISSIONE
del 16 maggio 1972
che modifica le restituzioni nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2838/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, seconda frase,

visto il regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le regole di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine sono state fissate da ultimo dal regolamento (CEE) n. 787/72 ;

considerando che gli Stati Uniti d'America hanno modificato la parità della loro moneta dichiarata presso il Fondo monetario internazionale ; che, data l'importanza di questa moneta negli scambi inter-

nazionali, gli importi precedentemente fissati, che sono stati calcolati sulla base della vecchia parità, sono divenuti insufficienti e che il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati rischia di esserne turbato ; che, conformemente all'articolo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68, è quindi necessario modificare gli importi delle restituzioni in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La lista dei prodotti, per la cui esportazione è concessa la restituzione prevista dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68 e gli importi di questa restituzione, fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 787/72, sono modificati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 maggio 1972. Esso prende effetto a decorrere dal 15 maggio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 286 del 30. 12. 1971, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 188 del 1° 8. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 93 del 20. 4. 1972, pag. 11.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni u.c./100 kg
		Peso vivo
ex 01.02 A II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche diversi dai riproduttori di razza pura :	
	b) altri : — vacche : — per le esportazioni destinate ai paesi africani della costa mediterranea	9,75
		Peso netto
ex 02.01 A II a) 1	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate :	
	aa) di vitello :	
	11. carcasse e mezzene ⁽¹⁾	16,75
	33. quarti posteriori e sella ⁽¹⁾	27,75
	bb) di bovini adulti :	
	11. carcasse, mezzene e quarti detti compensati ⁽¹⁾	24,50
	22. quarti anteriori ⁽¹⁾	17,00
	33. quarti posteriori ⁽¹⁾	26,25
	cc) altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti :	
	11. pezzi non disossati ⁽¹⁾	34,00
	22. pezzi disossati, escluse le guance e le frattaglie, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10 % del peso del prodotto ⁽¹⁾	36,00
ex 02.01 A II a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, congelate :	
	aa) carcasse, mezzene e quarti detti compensati ⁽¹⁾	21,00
	bb) quarti anteriori ⁽¹⁾	19,25
	cc) quarti posteriori ⁽¹⁾	22,75
	dd) altre :	
	11. pezzi non disossati ⁽¹⁾	31,50
	22. pezzi disossati escluse le guance e le frattaglie, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10 % del peso del prodotto ⁽¹⁾	22,75

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni u.c./100 kg
		Peso netto
ex 02.06 C I a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, disossate, salate e secche : — per le esportazioni a destinazione della Svizzera	28,00
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina : — conserve diverse da quelle omogeneizzate contenenti le seguenti percentuali di carne della specie bovina : 1. 80 % o più di carne, escluse le frattaglie ed il grasso 2. 60 % o più e meno dell'80 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso 3. 40 % o più e meno del 60 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso	25,00 15,00 10,00

(¹) La restituzione per questi prodotti è accordata solo se si tratta di forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o di forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro.

5499 — Bilance dei pagamenti — Annuario 1971

1972, 121 pagg. (d/f/i/n)
FB 100,— ; FF 11,50 ; DM 7,50 ; Lit 1 250 ; Fl 7,50

L'Istituto statistico delle Comunità europee ha pubblicato l'annuario 1971 delle « Bilance dei pagamenti ».

Come in passato, questa pubblicazione fornisce i più recenti dati disponibili sulle bilance dei pagamenti — globali e per paesi — degli Stati membri della Comunità europea e sulle bilance globali degli Stati Uniti e del Giappone.

Inoltre, in alcune tabelle i dati relativi agli Stati membri sono accompagnati da dati omologhi riguardanti da una parte ciascun paese candidato — Regno Unito, Irlanda, Norvegia e Danimarca — e dall'altra l'insieme costituito dai sei paesi membri (EUR 6) e l'insieme costituito da questi ultimi più i quattro paesi candidati (EUR 10).

Questi dati, che coprono il periodo 1960-1970, sono dettagliati in modo diverso a seconda degli anni. Poiché tutti sono presentati secondo lo schema della bilancia dei pagamenti dell'ISCE, essi forniscono un insieme coerente di informazioni circa l'evoluzione delle voci omologhe della bilancia dei pagamenti dei vari paesi.

Rispetto alle edizioni precedenti, l'annuario 1971 ha subito cifre separate per i movimenti di capitali a breve termine e a lungo termine del settore pubblico, mentre la ripartizione geografica consente di individuare le operazioni concluse tra i vari Stati membri e un novero di paesi che comprende in larga misura i paesi in via di sviluppo.

Inoltre, per la prima volta, l'annuario fornisce in un'apposita sezione la posizione esterna delle autorità monetarie dei paesi membri, presentata secondo le stesse rubriche usate nella bilancia dei pagamenti.

*

Tutti i dati sono espressi in unità di conto (1 UC = 1 \$ EU).

